



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



CASTELLO ROERO
di MONTICELLO 1376

Piano di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2023 - 2024

(Legge 6 novembre 2012, n. 190)

INDICE

1. PRINCIPI.....	4
1.1. La prevenzione della corruzione.....	4
1.2 Il piano nazionale anticorruzione.....	5
1.3 Anticorruzione e trasparenza nel PTPC.....	7
1.4 Il piano triennale di prevenzione del Soggetto Attuatore.....	8
Scopi e funzioni del PTPC.....	8
Soggetti.....	9
1.5 Struttura del piano.....	9
Allegati.....	10
1.6 Monitoraggio.....	10
1.7 Entrata in vigore del piano, validità e aggiornamenti.....	10
2. CONTESTO.....	11
2.1. Proprietà.....	11
2.2 Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....	11
2.3 Staff Trasparenza e Anticorruzione.....	11
2.4 Collaboratori del Soggetto Attuatore.....	12
2.5 Contesto esterno.....	12
3. ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO.....	13
3.1 L'analisi del rischio.....	13
3.2 Mappatura dei processi organizzativi, valutazione e gestione del rischio.....	13
4. MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E ULTERIORI.....	15
4.1 Patto di Integrità.....	15
4.2 Conflitto di interesse, inconfiribilità e incompatibilità.....	15
4.3 Conflitto di interesse nell'ambito delle procedure di gara.....	16
4.4 Nomina del RASA.....	16
5. LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'.....	17
5.1. Il superamento della pianificazione triennale sulla trasparenza.....	17
5.2 La trasparenza come misura centrale di prevenzione.....	17
5.3. Privacy e trasparenza.....	18
5.4 Adempimenti e pubblicità.....	19
5.5 Le azioni per garantire la trasparenza.....	19
5.6 Monitoraggio delle azioni finalizzate a garantire la trasparenza.....	19

SEGUONO ALLEGATI AL PTPC:

Allegato 1: Valutazione del rischio

Allegato 2: Mappatura dei processi e valutazione del rischio

Allegato 3: Patto di integrità

Allegato 4: Procedura per la segnalazione degli illeciti (Whistleblowing).

1. PRINCIPI

1.1 La prevenzione della corruzione

L'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) contro la corruzione, ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, gli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, e legge 6 novembre 2012, n. 190, disciplinano le modalità con le quali l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e gli altri organi incaricati assicurano un'azione coordinata nel controllo, nella prevenzione e nel contrasto alla corruzione ed all'illegalità nella Pubblica amministrazione.

Per quanto concerne il reato di corruzione, il vigente Codice penale prevede tre fattispecie:

- l'articolo 318 punisce la "corruzione per l'esercizio della funzione" e dispone che "il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa sia punito con la reclusione da uno a sei anni";
- l'articolo 319 sanziona la "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" e dispone che "il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni";
- l'articolo 319-ter colpisce la "corruzione in atti giudiziari" disponendo che "se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a "tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale" e "ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite".

Il primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 dall'ANAC, con deliberazione n. 72/2013, ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il piano prevede infatti che "le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.P., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere

dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

Con la citata legge n. 190/2012 sono stati individuati infine gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, le attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ovvero:

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);
- le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile della prevenzione della corruzione;
- gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di prevenzione contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

1.2 Il piano nazionale anticorruzione

Il 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato, con la deliberazione numero 831, l'aggiornamento 2016 del Piano nazionale anticorruzione (in sigla PNA). Il documento è il primo interamente predisposto e adottato dall'Autorità ai sensi dell'art. 19 del citato DL 90/2014 che ha trasferito interamente in capo all'Autorità medesima le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Il documento ha raccolto le modifiche legislative intervenute, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, "Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che ha raccolto ed innovato in un codice la disciplina dei contratti pubblici.

Nel dettaglio, le principali novità del D.Lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria. La nuova disciplina chiarisce poi che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (in seguito, in sigla PTPC).

Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo di indirizzo. È, inoltre, previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

Viene perseguito, inoltre, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

Anche in questo contesto è ribadito che l'attività di elaborazione dei PTPC, nonché delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione o ente (art. 1, co. 8, l. 190/2012, come modificato dall'art. 41, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 97/2016). Lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPC un'attività che deve essere necessariamente svolta da chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti; sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici.

Tutte queste attività, da ricondurre a quelle di gestione del rischio, trovano il loro logico presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell'attività delle PA e degli enti. Sono quindi da escludere affidamenti di incarichi di consulenza comunque considerati nonché l'utilizzazione di schemi o di altri supporti forniti da soggetti esterni. In entrambi i casi, infatti, non viene soddisfatto lo scopo della norma che è quello di far svolgere alle amministrazioni e agli enti un'appropriata ed effettiva analisi e valutazione del rischio e di far individuare misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche della specifica amministrazione o ente.

Ciò da contemperare con quanto già espresso nella determinazione di approvazione dell'aggiornamento del PNA 2015, nella quale l'ANAC definì come prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio l'analisi del contesto. Una fase attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. Analisi che favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, ancora secondo quanto previsto dall'ANAC, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati, ovvero chiedendo un supporto alla Prefettura territorialmente competente. L'analisi del contesto interno è basata anche sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi. Infatti, la mappatura dei processi è una delle modalità con le quali è possibile individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi, assumendo anche carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi, oltre a rappresentare un indispensabile strumento per adempiere puntualmente agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

1.3 Anticorruzione e trasparenza nel PTPC

La soppressione dell'obbligo di redigere il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, con le modifiche introdotte dall'art. 10 del D.Lgs 33/2013, non ha intaccato il valore che la trasparenza riveste nell'ambito delle politiche di prevenzione e contrasto al fenomeno della corruzione. Nel PNA la trasparenza è definita quale "misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. L'Autorità raccomanda, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del presente PNA di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti".

Peraltro, il quadro normativo in materia è stato definito dal già citato D.Lgs. n. 97/2016, che ha definito un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza previste dal D.Lgs. n. 33/2013.

Una delle più rilevanti innovazioni apportate dal D.Lgs. n. 97/2016 è rappresentato dall'aver introdotto nel nostro ordinamento giuridico una nuova tipologia di accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, il cosiddetto "accesso civico generalizzato" (cd. FOIA). Il nuovo istituto riconosce a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento. L'obiettivo sotteso all'istituto introdotto dal D.Lgs 97/2016 è teso a soddisfare le reali e concrete esigenze di trasparenza dei cittadini e dei soggetti interessati, superando l'ottica del mero adempimento normativo, anche attraverso una gestione coordinata delle diverse tipologie di accesso (accesso civico "semplice", rif. art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, e accesso procedimentale o documentale, rif. capo V della legge n. 241/1990). Nel prosieguo della presente pianificazione si ritornerà ancora sull'argomento.

Il presente piano prevede un'apposita sezione dedicata alla trasparenza, proseguendo la tradizione di riservare all'interno delle attività del Soggetto Attuatore una posizione di centralità e peso alla trasparenza, intesa anche in termini di permeazione di una nuova cultura aziendale orientata all'utenza, all'interno delle azioni attivate per prevenire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi.

1.4 Il piano di prevenzione:

Scopi e funzioni

Il presente piano di prevenzione della corruzione ha la funzione di dare attuazione a quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, mediante l'individuazione di misure puntuali finalizzate a prevenire eventuali fenomeni di corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Soggetto Attuatore. Il Piano, al di là del connaturato valore formale, assume il ruolo di una vera e propria mappa di contenuti e comportamenti, che devono essere portati a modello procedurale e pratico per la migliore attuazione di quello che deve essere un vero e proprio sistema di gestione della prevenzione della corruzione. Un sistema che coinvolge l'intera struttura del soggetto, i portatori di interesse interni ed esterni, che declina le diverse responsabilità tra i soggetti coinvolti, che analizza il contesto in cui opera, mappa i processi, definisce e collega la strategia anticorruzione alla performance.

Nel dettaglio, l'obiettivo dell'attività di pianificazione è finalizzata alla riduzione del rischio di attività corruttive mediante la definizione e attuazione di misure di prevenzione e di contrasto dell'illegalità. Finalità che troveranno una loro concretizzazione attraverso:

- ricognizione e valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato;
- individuazione delle misure preventive al rischio;
- la previsione, per le attività individuate, di meccanismi di formazione,
- l'attuazione e il controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del soggetto incaricato di vigilare l'adeguatezza e il funzionamento delle misure previste nel piano;
- il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- il monitoraggio dei rapporti tra il Soggetto Attuatore e i soggetti che con lo stesso hanno rapporti di fornitura, di somministrazione o di qualsivoglia vincolo contrattuale, ovvero che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere verificando altresì eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e indipendenti;
- il monitoraggio e l'attuazione degli istituti di trasparenza previsti dalla legge e l'eventuale individuazione di specifiche opportunità di trasparenza ulteriori rispetto a quelli già dettagliatamente previsti dalla normativa in materia;
- tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing);
- garanzia accesso agli atti in conformità alla normativa di riferimento.

Soggetti

I soggetti destinatari del piano che sono chiamati alle azioni in esso contenute, allo scopo di darvi concreta attuazione sono:

- la proprietà del bene concessionario di finanziamento;
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione del Soggetto Attuatore;
- il Responsabile per la trasparenza del Soggetto Attuatore;
- lo staff Ufficio Stampa, Relazioni con il Pubblico, Trasparenza e Anticorruzione;
- organismi partecipati;
- i collaboratori del Soggetto Attuatore.

Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, relativamente al Piano comunale, lo stesso deve definire e programmare una strategia di prevenzione del fenomeno elaborando al contempo un programma di attività finalizzato all'esame dell'organizzazione, delle attività che la stessa svolge, delle regole e delle prassi di funzionamento, al fine di ridurre la "possibile esposizione al fenomeno della corruzione". Il piano opera quindi una ricognizione sul sistema dei processi organizzativi, individua strategie di prevenzione e determina le azioni finalizzate alla gestione del rischio, in particolare nelle aree di attività individuate quali particolarmente sensibili a potenziali fenomeni corruttivi. Il piano risulterà pertanto uno strumento dinamico in continua evoluzione, in linea da una parte con le indicazioni normative e procedurali proposte dall'ANAC e dall'altra in coerenza con il progredire delle strategie di prevenzione indicate.

Date queste premesse, il procedimento di definizione e aggiornamento del PTPC non può che nascere dalla concreta analisi dei processi organizzativi gestiti dal Soggetto Attuatore, interpretando anche questa fase necessariamente propedeutica come un'opportunità per migliorare la gestione stessa dei procedimenti, delle procedure e delle prassi. L'obiettivo è quello di qualificare ulteriormente i comportamenti degli operatori che agiscono per conto del Soggetto Attuatore, limitando la possibilità che una malaccorta gestione degli stessi, pur senza sfociare nella dimensione dell'illiceità, costituiscano comunque un impedimento alla funzionalità, economicità, efficienza ed efficacia dei servizi gestiti.

1.5 Struttura del piano

L'attività di pianificazione per la prevenzione della corruzione è soggetta a revisione annuale, da attuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno su istanza del Responsabile per la prevenzione della corruzione, preceduta da una preliminare attività di analisi e di promozione della partecipazione dei potenziali soggetti interessati.

Di concerto tra il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, i diversi organi del Soggetto Attuatore, e con il supporto dell'unità organizzativa Trasparenza, Stampa e Relazioni con il Pubblico, incaricata a supportare il RPC nella redazione dell'aggiornamento, è stato prodotto il presente piano, relativo alla pianificazione per la prevenzione della corruzione nel periodo 2023/2024 e composto dal presente documento e da quattro allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale.

Allegati:

1. Valutazione del rischio
2. Mappatura dei processi e valutazione del rischio
3. Patto di integrità
4. Procedura per la segnalazione degli illeciti (Whistleblowing).

Si tenga presente che, come previsto dalla programmazione nazionale anticorruzione, il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) è divenuto parte integrante e sostanziale della pianificazione in materia di prevenzione della corruzione. Per questo, nel presente documento di pianificazione sono integrate le previsioni precedentemente contenute nel documento previgente, al fine di garantire alla trasparenza un ruolo centrale nelle politiche di prevenzione.

1.6 Monitoraggio

Il monitoraggio è condotto su base semestrale dal RPC. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo:

- la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
- l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;
- la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

In questa fase, qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

1.7 Entrata in vigore del Piano, validità ed aggiornamenti

Il Piano entra in vigore con l'adozione formale da parte del Soggetto Attuatore e la contestuale pubblicazione sul sito web del Soggetto Attuatore. Ha una validità triennale e viene aggiornato ogni anno. All'occorrenza, è previsto che possano essere apportate modifiche, implementazioni o correzioni anche nel corso dell'anno. L'aggiornamento del Piano tiene conto dei seguenti fattori:

- a) normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- b) normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività e l'organizzazione;
- c) emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del PTPC;
- d) eventuali modifiche che il Soggetto Attuatore vorrà apportare alle misure di prevenzione del rischio.

Con il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 marzo 2018 è stato precisato che le Amministrazioni sono tenute ad adottare, ogni anno, alla scadenza prevista dalla legge, un nuovo completo PTPC, comprensivo dell'apposita sezione dedicata alla trasparenza e valido per il successivo triennio.

2. CONTESTO

Vengono coinvolti dal piano tutti i soggetti che operano all'interno della struttura del Soggetto Attuatore o collaborano con esso. Il PTPC è ispirato al principio di responsabilità, inteso non semplicemente come risposta delle proprie azioni ma piuttosto in un più ampio senso propositivo, individuandone le finalità nell'interdipendenza e cooperazione tra gli attori, in vista di un sistema coordinato e integrato di prevenzione dell'illegalità.

Ciascun soggetto, pur nei diversi ruoli e nelle diverse materie oggetto del presente piano, dovrà operare in base a tale principio e, in ogni caso, tutte le comunicazioni e le segnalazioni degli stessi relative alla materia dovranno essere effettuate con modalità che ne consentano tracciabilità.

2.1. Proprietà del sito

L'aggiornamento del piano, con le relative nomine dei responsabili, alla luce di quanto previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 33/2013, viene adottato dal Soggetto Attuatore che, al contempo, adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

2.2. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Soggetto Attuatore è individuato nel Proprietario.

La figura del RPCT è stata istituita dalla legge n. 190 del 2012, che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione, che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo.

Il RPCT predispone e sottopone alla proprietà, per l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012); verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività del Soggetto Attuatore; redige la relazione annuale che descrive i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.

A norma dell'articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, il RPCT del Soggetto Attuatore svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte del Soggetto Attuatore degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando alla Proprietà, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2.3. Staff Trasparenza e Anticorruzione

L'assetto organizzativo del Soggetto Attuatore prevede la presenza di un apposito staff dedicato alle attività di Trasparenza, Stampa e Relazioni con il pubblico.

Lo staff, in qualità di Ufficio per le Relazioni con il pubblico e Stampa, agevola gli utenti interessati a presentare richieste per l'esercizio del diritto di accesso documentale L. n. 241/1990, per l'accesso agli atti D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016. Svolge inoltre le funzioni di redazione e web mastering per il sito web ufficiale del Soggetto Attuatore, all'indirizzo <https://www.roerodimonticello.it/>. Lo staff fornisce supporto al RPCT nella predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e svolge funzione di coordinamento rispetto alla formazione anticorruzione e alla tematica della privacy. In ultimo, cura i rapporti con i media e gli organi di stampa per la divulgazione e pubblicizzazione delle attività e dei procedimenti gestiti dal Soggetto Attuatore, nell'ottica di assicurare la massima diffusione e trasparenza alle vicende che interessano l'ente e la sua azione.

2.4 Collaboratori dell'Amministrazione

Tutti coloro che collaborano, a qualsiasi titolo, con il Soggetto Attuatore osservano le regole e le misure previste nel PTPC. Inoltre, debbono rispettare gli obblighi per loro previsti dal Patto di integrità e dalle relative disposizioni attuative.

2.5 Contesto esterno

Il presente Piano viene adottato dal Soggetto Attuatore prevedendo la massima partecipazione esterna, non solo durante la fase di redazione, ma anche nel corso dell'ordinaria attività di gestione. Per questo è previsto il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni e organizzazioni portatrici di interessi collettivi presenti sul territorio o la cui attività interessi comunque l'ambito territoriale e la popolazione di questo Soggetto Attuatore, attraverso pubblicazioni sul sito internet di appositi avvisi. A seguito di tale pubblicazione, viene data la possibilità ai cittadini di fornire osservazioni o contributi, che saranno raccolti e analizzati dal responsabile in sede di revisione del piano. In qualsiasi momento, anche successivo alle fasi di aggiornamento e approvazione, è possibile indirizzare al Responsabile per la prevenzione della corruzione osservazioni e segnalazioni su eventuali applicazioni e migliorie da apportare all'attività pianificatoria.

3. ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

3.1 L'analisi del rischio

Il piano definisce e individua singolarmente gli ambiti e le modalità operative attraverso le quali il Soggetto Attuatore può realizzare una efficace e attenta gestione del rischio di corruzione, al fine di prevenire o limitare fortemente azioni illecite.

Le aree di rischio individuate (nel rispetto di quanto indicato nel piano nazionale e in coerenza con la prima stesura del presente piano e il suo primo aggiornamento) rispecchiano in maniera esaustiva un'organizzazione come quella del Soggetto Attuatore, relativamente complessa. Aree di rischio che vanno a coprire esaustivamente amplissimi ambiti di attività dell'ente, comprendendo nel loro sviluppo una o più strutture organizzative dello stesso e non escludendo dall'analisi nessuna ripartizione funzionale.

Peraltro ciò avviene in un contesto, sia specifico sia territoriale, nel quale negli ultimi anni non vi sono stati fenomeni corruttivi rilevati dall'Autorità giudiziaria. Ciò nondimeno, le dinamiche economiche e il progressivo appesantimento delle procedure burocratiche connesse con lo svolgimento delle attività amministrative, fanno ritenere comunque non trascurabili i rischi del verificarsi di fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente.


I criteri di valutazione del rischio, con relativa scala derivante dalla ponderazione di impatto e probabilità, sono contenuti all'interno dell'allegato 1 al documento. Tali criteri sono stati applicati nell'ambito di una puntuale mappatura dei processi dell'Ente, sulla scorta delle osservazioni fornite dall'ANAC, che approfondisce e amplia l'elenco delle diverse tipologie di rischio presenti per ogni processo, sottoprocesso e azione, con un'elencazione delle misure possibili per una sua riduzione.

3.2 Mappatura dei processi organizzativi, la valutazione e la gestione del rischio

La mappatura di tutti i processi è lo strumento irrinunciabile, oltre che obbligatorio, per effettuare l'analisi del contesto interno. Si tratta di un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività a fini dell'identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi. La ricostruzione accurata della cosiddetta "mappa" dei processi organizzativi è importante non solo per l'identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell'Amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa in termini di efficienza allocativa o finanziaria, di efficienza tecnica, di qualità dei servizi e di governance.

Nella mappatura dei processi del Soggetto Attuatore, per ogni area a rischio corruzione (analisi del contesto), il processo è stato scomposto in sub-processi che, a loro volta, sono stati scomposti in azioni. Tale livello di accuratezza e di esaustività rappresenta un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione della corruzione, indice di qualità dell'analisi complessiva. Completano l'analisi del contesto e la conseguente mappatura del rischio una puntuale valutazione del rischio (allegato 1 del presente Piano) secondo tre classi (basso, medio, alto) e con indicazione del trattamento del rischio e l'esplicitazione dei tipi di risposta per

prevenire l'attività corruttiva. La valutazione del grado di rischio secondo le semplificate modalità "Alto", "Medio" o "Basso" è effettuata sulla scorta della valutazione del Responsabile di prevenzione della corruzione in aderenza a quanto previsto dalla Tabella di valutazione del rischio prevista all'allegato 1 del presente PTPC. In particolare, si assume come modalità di rischio "Alto" tutte le concessioni di potenziali benefici diretti a singoli o imprese, derivanti da un'attività del Soggetto Attuatore che sia finalizzata al rilascio di autorizzazione, concessioni, contributi, sovvenzioni, ovvero l'affidamento di lavori, servizi o forniture. Allo stesso modo si assume come "Alto" il rischio per quelle attività che possono comportare penalità a terzi nell'ambito di una discrezionale attività di controllo e verifica dei requisiti. Si assume come modalità di rischio "Medio" per tutti i procedimenti nei quali i benefici e i vantaggi siano solo potenziali, ovvero quando la discrezionalità del Soggetto Attuatore è assente ovvero quando la stessa proprietà possa formulare pareri, osservazioni, istanze all'interno di procedimenti gestiti da altri soggetti. Si individua come modalità di rischio "Basso" la gestione dei procedimenti e dei processi nei quali non vi è valutazione discrezionale da parte della proprietà ovvero quando ciò si limita ad una semplice comunicazione alla stessa, anche se la stessa comunicazione assume carattere costitutivo rispetto allo svolgimento di un'attività economica.



4. MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E ULTERIORI

4.1 Patto di Integrità

Le stazioni appaltanti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 17 della legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", sono tenute a predisporre e utilizzare protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse.

Il Soggetto Attuatore ha predisposto il Patto di Integrità tra Soggetto Attuatore e operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, parte integrante di questo piano, all'allegato n. 3. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate per l'affidamento di Appalti pubblici anche di importi sotto soglia.

Il documento – a pena di esclusione - deve essere obbligatoriamente accettato da ciascun partecipante insieme ai documenti di partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché degli altri contratti disciplinati dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e costituisce parte integrante della gara e del contratto pubblico stipulato con il Soggetto Attuatore.

In particolare, il Patto vincola l'operatore economico a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto; a dichiarare di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Soggetto Attuatore; ad accertare di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuna somma di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto; a dichiarare, con riferimento alla specifica procedura alla quale prende parte, di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti; a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione del Soggetto Attuatore qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto; a informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Contestualmente, attraverso il Patto di Integrità il Soggetto Attuatore si impegna ulteriormente a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi, oltre che a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

4.2 Conflitto di interesse, inconferibilità e incompatibilità

All'atto del conferimento dell'incarico, il personale con qualifica di RUP deve fornire le dichiarazioni in merito alla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità e inconferibilità, ai sensi del D.Lgs 39/2013. In caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale, sussiste l'obbligo di

astensione per tutti i dipendenti e, in particolare, per i responsabili dei procedimenti amministrativi e per i responsabili di settore competenti nell'adozione di pareri, nelle valutazioni tecniche, nella redazione degli atti endoprocedimentali o nell'adozione del provvedimento finale. Il rispetto di tale obbligo viene anche verificato in sede di attività di controllo di regolarità amministrativa successivo per gli atti estratti e soggetti a tale tipo di controllo interno. L'assenza di situazioni di conflitto di interesse dovrà essere attestata dai responsabili dei procedimenti amministrativi e dai responsabili di settore nelle premesse o in calce di ogni determinazione o proposta di deliberazione dagli stessi predisposta e/o istruita.

4.3 Conflitto di interesse nell'ambito delle procedure di gara

Ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi, delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 1 del DPR 62/2013 e di quanto previsto al precedente punto 4.11, al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 la nomina del RUP è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa tramite apposita modulistica dal soggetto individuato, secondo le seguenti modalità:

- per interventi inferiori ad 40.000 euro almeno mediante la dichiarazione resa ai sensi del precedente punto 4.11. La dichiarazione va depositata agli atti della Stazione Appaltante, con contestuale trasmissione al diretto superiore e inserimento nel fascicolo personale presso l'Ufficio Personale;
- per interventi pari o superiori a 40.000 euro mediante dichiarazione resa con riferimento allo specifico intervento, da allegare all'atto di nomina.

4.4 Nomina del RASA

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), ogni stazione appaltante è tenuta ad individuare il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati. L'individuazione del RASA è intesa dal PNA come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione e il nominativo della figura individuata va inserito all'interno del PTPC.

Tenuto conto dell'assetto organizzativo dell'ente, il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Soggetto Attuatore è individuato nella persona del Proprietario e Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, fermo restando la competenza e responsabilità dei singoli RUP di procedere all'aggiornamento delle banche dati, ognuno per quanto di competenza.

5. LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

5.1 Il superamento della pianificazione triennale sulla trasparenza

Sino al 2016 il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) aveva lo scopo di assicurare all'ente un utile e adeguato livello di trasparenza, promuovendo lo sviluppo della cultura dell'integrità. In tale contesto, l'art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013 prevedeva che il P.T.T.I. dovesse costituire anche una sezione del P.T.P.C., concetto questo ribadito anche dal Piano nazionale anticorruzione. In particolare, il P.T.T.I. elencava e descriveva le modalità per adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal citato D.Lgs. n. 33/2013, che pongono:

- in capo al Soggetto Attuatore, l'obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'Allegato A del decreto, nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività istituendo un'apposita sezione del sito;
- in capo a qualunque cittadino, il diritto di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione, richiedendo la pubblicazione delle informazioni previste nel citato Allegato A e non pubblicate dal Soggetto Attuatore (accesso agli atti).

Con funzione di coordinamento, indirizzo e controllo viene individuato un Responsabile della trasparenza, come indicato già al punto 2.3, che ha il compito di verificare l'adempimento da parte del Soggetto Attuatore degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. In particolare, il Responsabile della Trasparenza ha il compito di:

- aggiornare il P.T.T.I., al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte del Soggetto Attuatore degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, l'adeguatezza del formato, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare al Soggetto Attuatore, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'U.P.D. i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Dalla programmazione nazionale anticorruzione per il triennio 2017/2019, il P.T.T.I. è divenuto parte integrante e sostanziale della pianificazione in materia di prevenzione della corruzione. Per questo, anche nel presente documento sono integrate le previsioni precedentemente contenute nel documento previgente, al fine di garantire alla trasparenza un ruolo centrale nelle politiche di prevenzione.

5.2 La trasparenza come misura centrale di prevenzione

Nell'ambito delle politiche contro la corruzione, la trasparenza dei vari soggetti sta assumendo, negli ultimi anni, un ruolo centrale. Il Codice della trasparenza ha riordinato e integrato le disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dei soggetti pubblici e quelli privati. Potenziati anche gli strumenti di accesso dei cittadini alle informazioni e ai dati detenuti con l'introduzione dell'accesso civico ai documenti per i quali esiste

un obbligo di pubblicazione da parte delle PA e l'accesso generalizzato, alla stregua del Freedom of Information Act.

In questo contesto assume particolare rilevanza la figura del Responsabile della Trasparenza. La deliberazione della CIVIT n. 120 del 25 novembre 2010, "Programma Triennale per la trasparenza, consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei Consumatori e degli utenti e nomina del Responsabile della Trasparenza", esprime l'avviso "che compete alla discrezionalità delle singole amministrazioni, in relazione alle relative dimensioni e all'estensione territoriale, la designazione del Responsabile della trasparenza".

Sempre la medesima autorità, con delibera n. 4 del 7 marzo 2012 "Linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni e sull'Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità (art. 14, comma 4, lettera a) e lettera g) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150)", è andata a definire i compiti del Responsabile della trasparenza che, oltre a seguire l'applicazione del presente piano, svolge funzioni di "interfaccia" nei confronti dell'Organismo indipendente della valutazione (OIV) per la redazione della predetta Relazione e della connessa "Attestazione", fruendo dell'apporto di tutte le componenti dell'Ente aventi titolo interessati a porre in essere quanto previsto in fatto di trasparenza.

La proprietà stessa del bene è stata individuata quale responsabile della trasparenza, che nel quadro organizzativo e di responsabilità del Soggetto Attuatore svolge anche la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge n. 190/2012.

Questa figura è supportata a livello organizzativo dallo Staff Trasparenza e Anticorruzione che, in qualità anche di Ufficio Stampa e Relazioni con il pubblico, agevola gli utenti interessati a presentare una richiesta per l'esercizio del diritto di accesso documentale (ai sensi della 241/90).

5.3 Privacy e trasparenza

Nel corso del 2018 sono entrati in vigore due importanti provvedimenti normativi in materia di protezione dei dati personali con riflessi sulla disciplina degli obblighi di pubblicazione degli atti amministrativi:

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 aprile 2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", entrato in vigore il 25 maggio 2018;
- Il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento del Codice in materia di protezione de dati personali - D. Lgs. 196/2013 - alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

La nuova disciplina non ha modificato il regime normativo in materia di trattamento dei dati personali da parte dei soggetti, che resta assoggettato al principio per cui esso è consentito unicamente se previsto da una norma di legge o di regolamento (art. 2-ter D. Lgs 196/2003 introdotto dal D. Lgs. 101/2018).

Alla luce di tali indicazioni, questo Soggetto Attuatore ha svolto un'azione complessiva di adeguamento della struttura del sito web alle novità intervenute. Nella volontà di intrecciare il diritto alla conoscibilità e quello alla riservatezza, viene prestata grande attenzione – durante la pubblicazione di dati - al rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario per le finalità di trattamento, nonché di esattezza e aggiornamento, così come previsto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679.

5.4 Adempimenti e pubblicità

Le informazioni che permettono al Soggetto Attuatore di garantire l'adeguato livello di trasparenza sono pubblicati sul sito web istituzionale Soggetto Attuatore, raggiungibile all'indirizzo <https://www.roerodimonticello.it/>, dove sono chiaramente esplicitati in homepage, attraverso due pulsanti dedicati, i link per accedere.

5.5 Le azioni per garantire la trasparenza

Comunicazione: il Soggetto Attuatore intende investire nella comunicazione rendendola bidimensionale. Una comunicazione non solo come veicolo di informazione ma una comunicazione in grado di coinvolgere i pubblici di riferimento come partecipanti attivi.

premi, dei dati relativi ai premi e analisi sul benessere organizzativo. Questo per rendere evidente il valore strategico che, all'interno dell'ente, può rivestire la trasparenza per migliorare le prestazioni del Soggetto Attuatore nel perseguire efficacia ed efficienza nella sua azione.

L'analisi dei target: il Soggetto Attuatore intende promuovere interventi volti a palesare la propria *accountability* nei confronti dei propri *stakeholders*. Le azioni vengono suddivise in due grandi macro aree, la prima rivolta verso pubblici esterni, la seconda verso pubblici interni. Ad esempio attraverso la presentazione pubblica di iniziative ed eventi; l'attività di condivisione con le organizzazioni territoriali; l'illustrazione e concertazione con gli *stakeholders* degli strumenti di programmazione; le giornate di apertura al pubblico di servizi. Inoltre, l'analisi dei target è possibile mediante Indagini di customer satisfaction condotte sui servizi offerti, per consentire di ottenere risultati essenziali per valutare la conformità della prestazione all'esigenza dell'utente.

L'attività di trasparenza passa anche attraverso organizzate e puntuali **attività di comunicazione e relazione con gli organi di informazione locale**, attraverso le quali il Soggetto Attuatore intende veicolare le informazioni connesse con le sue attività istituzionali e sui servizi offerti attraverso una presenza sugli organi di informazione locale (stampa, radio, tv, web, social network) sia in termini redazionali sia attraverso l'acquisizione di spazi pubblicitari per promuovere attività nei settori della cultura e delle manifestazioni.

5.6 Monitoraggio delle azioni finalizzate a garantire la trasparenza

Il monitoraggio sull'attuazione dei contenuti previsti dal presente Programma, viene effettuato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine di supervisionare l'effettiva realizzazione della pubblicazione dei dati informatici, funzionali alla trasparenza, nonché delle iniziative previste per la diffusione di una cultura della trasparenza, della legalità e dell'integrità.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



CASTELLO ROERO
di MONTICELLO 1376

**Piano di prevenzione
della corruzione
(P.T.P.C.)
2023 - 2024**

**ALLEGATO 1
Valutazione del rischio**

SCALE DI VALUTAZIONE

INDICI DI VALUTAZIONE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
<ul style="list-style-type: none">➔ Discrezionalità➔ Valore economico➔ Rilevanza esterna➔ Complessità del processo➔ Controlli	<ul style="list-style-type: none">➔ Impatto economico➔ Impatto organizzativo➔ Impatto d'immagine e reputazione

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

0 nessuna probabilità **1** improbabile **2** poco probabile **3** probabile **4** molto probabile **5** altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1** marginale **2** minore **3** soglia **4** serio **5** superiore

Il livello di rischio del singolo processo amministrativo si ricava moltiplicando il valore delle probabilità e il valore dell'impatto (media aritmetica), ossia:

$$\begin{aligned} & \text{VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL} \\ & \text{RISCHIO} \\ & = \\ & \text{media valore probabilità x media valore impatto} \end{aligned}$$

Matrice del rischio: impatto e probabilità

Impatto
scala da 0 a 5

superiore	0	5	10	15	20	25
serio	0	4	8	12	16	20
soglia	0	3	6	9	12	15
minore	0	2	4	6	8	10
marginale	0	1	2	3	4	5
nessun impatto	0	0	0	0	0	0
	nessuna probabilità	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	altamente probabile

Probabilità
scala da 0 a 5



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



CASTELLO ROERO
di MONTICELLO 1376

**Piano di prevenzione
della corruzione
(P.T.P.C.)
2023 - 2024
ALLEGATO 2**

**Mappatura dei processi
e valutazione del
rischio**

Area A - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	SOGGETTO	DESCRIZIONE RISCHIO	Classe di Rischio			Tipi di risposta per prevenire attività corruttiva
						BASSO	MEDIO	ALTO	Azioni
Area A Affidamento di lavori, servizi e forniture	Area A.1 Esecuzione di Lavori - Fornitura di beni e servizi	A.1.1 Esecuzione di Lavori - Fornitura di beni e servizi	Predisposizione richieste di preventivo lavori Predisposizione richieste di acquisto	Soggetto Attuatore/ RUP	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire operatori specifici		x		Verifica di una corretta individuazione del bene o della fornitura da acquistare sulla base di comparazioni oggettive e rispetto delle normative vigenti
			Predisposizione atti e documenti di gara	Soggetto Attuatore/ RUP	Induzione a favorire determinati operatori		x		Privilegio di acquisti tramite CONSIP e MEPA ove possibile
			Individuazione criteri di attribuzione dei punteggi	Soggetto Attuatore/ RUP	Induzione a favorire determinati operatori		x		Privilegiare l'indicazione di criteri oggettivi e, in caso di eventuale attribuzione di punteggi discrezionale, limitarla attraverso l'individuazione di sub-criteri
			Verifica dei requisiti in fase di gara o per la stipula del contratto	Soggetto Attuatore/ RUP	Induzione ad omettere verifiche o alterarne il risultato		x		Predisposizione di modulistica per la standardizzazione delle procedure di verifica
			Conservazione dei documenti di gara	Soggetto Attuatore/ RUP	Induzione a favorire un concorrente specifico o ad infiacire i processi decisionali dell'Autorità sottraendo atti o occultando informazioni	x			Individuazione in fase di gara del soggetto responsabile alla conservazione
			Gestione delle procedure di accesso agli atti di gara	Soggetto Attuatore/ RUP / Urp	Induzione a divulgare notizie riservate o ad omettere la comunicazione di informazioni	x			Valutazione della richiesta di accesso e risposta nei tempi e modi consentiti dalla legge e dal regolamento
			Affidamento diretto di lavori Acquisti diretti	Soggetto Attuatore/ RUP	Induzione a favorire fornitori specifici		x		Rotazione degli affidamenti, utilizzo strumenti mercato elettronico, utilizzo convenzioni centrali d'acquisto, bandi di gara anche per affidamenti sotto soglia
			Gestione albo fornitori	Soggetto Attuatore/ RUP	Induzione all'inclusione indebita di soggetti, all'adozione di atti non conformi o all'omissione di atti	x			Adempimenti di trasparenza ai fini del D. Lgs 33/2013, standardizzazione della documentazione

Area B - Gestione delle spese e del patrimonio

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	SOGGETTO	DESCRIZIONE RISCHIO	Classe di Rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva
						BASSO	MEDIO	ALTO	Azioni
Area B Gestione delle spese e del patrimonio	Area B. 1 Bilancio e finanza	B.1.1 Gestione contabilità e liquidità	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	Soggetto Attuatore	Alterazione poste di bilancio. Deroga ai principi contabilità.	X			Partecipazione stakeholders nel processo di partecipazione. Controllo organo di revisione. Trasmissione documentazione ad organismi di controllo esterni (corte dei conti) e alla banca dati Amministrazioni pubbliche. Adempimenti Trasparenza e pubblicità ai sensi del Dlgs 33/2013
			Gestione delle fasi di liquidazione e ordinazione della spesa	Soggetto Attuatore	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità.		X		Informatizzazione e tracciabilità dell'intero processo. Evasione delle pratiche sulla base dell'ordine cronologico di arrivo degli atti relativi.
			Gestione della fase di pagamento della spesa	Soggetto Attuatore	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità.		X		Informatizzazione e tracciabilità dell'intero processo. Evasione delle pratiche sulla base dell'ordine cronologico di arrivo degli atti relativi.
			Gestione dei conti correnti	Soggetto Attuatore	Movimenti bancari non consentiti. Alterazione importi.	X			Intera informatizzazione del processo. Verifica organi di controllo
			Rendicontazione della cassa interna	Soggetto Attuatore	Movimenti finanziari non consentiti.	X			Intera informatizzazione del processo. Verifica organi di controllo. Relazione trimestrale sulla consistenza di cassa
			Comunicazione dei dati di bilancio al MEF e ISTAT	Soggetto Attuatore	Alterazione importi.	X			Intera informatizzazione del processo. Controllo organi superiori. Adempimenti di pubblicità
	Area B 2 GESTIONE BENI MATERIALI, IMMATERIALI E LOGISTICA	B.2.1 Gestione Patrimonio	Gestione manutenzione beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Soggetto Attuatore/Proprietà	Induzione a favorire contraenti in fase di affidamento ed esecuzione		X		Privilegio di procedure negoziate con interpello di cinque operatori piuttosto che affidamenti diretti
			Gestione manutenzione beni immobili	Soggetto Attuatore/Proprietà	Induzione a favorire contraenti in fase di affidamento ed esecuzione		X		Privilegio di procedure negoziate con interpello di cinque operatori piuttosto che affidamenti diretti
			Valorizzazione del patrimonio immobiliare	Soggetto Attuatore/Proprietà	Induzione a favorire assegnatari in fase di affidamento		X	X	Privilegio di procedimenti regolamentati e/o assegnazioni su evidenza pubblica
			Esecuzione contratti	Soggetto Attuatore/Proprietà	Induzione a omettere verifiche o alterarne il risultato	X			Informatizzazione e tracciabilità dell'intero processo. Segnalazioni scritte irregolarità e premialità

Area C Incarichi e nomine, Affari Legali e contenzioso

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DESCRIZIONE RISCHIO	SOGGETTO	Classe di Rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva
						BASSO	MEDIO	ALTO	Azioni
Area C Incarichi e nomine, Affari Legali e contenzioso	Area C.1 Incarichi e nomine	Area C.1.1. Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di ricerca, studio, collaborazione e consulenza	Conflitti d'interesse, incompatibilità, favoritismi, alterazione concorrenza, trasparenza	secondo competenza		x		Disciplina interna della materia tramite apposito regolamento con criteri rigidi e predeterminati di conferimento incarichi; Adempimenti Trasparenza secondo D Lgs 33/2013 e Albo pretorio, Acquisizione e controllo dichiarazioni di insussistenza di inconfiribilità/incompatibilità e conflitto di interesse. Verifica preventiva formale dell'assenza di professionalità disponibili all'interno della struttura.
	Area C.2 Affari Legali e contenzioso	Area C.2.1. Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di patrocinio legale, nomina periti etc.	Favoritismi, arbitrarietà	secondo competenza		X		Analisi dei procedimenti di responsabilità civile mediante broker esterno affidato tramite gara di evidenza pubblica.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



CASTELLO ROERO
di MONTICELLO 1376

**Piano di prevenzione
della corruzione
(P.T.P.C.)
2023 - 2024**

**ALLEGATO 3
Patto di Integrità**

PATTO D'INTEGRITÀ TRA IL SOGGETTO ATTUATORE E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI

Il presente documento, approvato dal Soggetto Attuatore con propria determinazione, è obbligatoriamente sottoscritto e prodotto insieme ai documenti di partecipazione alla procedura, a pena di esclusione, da ciascun partecipante e costituisce parte integrante della gara e del contratto stipulato con il Soggetto Attuatore

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale del Soggetto Attuatore, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti").
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra il Soggetto Attuatore e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti affidati dal Soggetto Attuatore e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti di qualsiasi importo. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle suddette devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura di gara.

Articolo 3
Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico, con riferimento alla procedura di affidamento di cui il presente Patto costituisce allegato:

- a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
- b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Soggetto Attuatore;
- c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
- d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione del Soggetto Attuatore qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione del Soggetto Attuatore qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti in caso di subappalto. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4
Obblighi del Soggetto Attuatore

1. Il Soggetto Attuatore si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi.
2. Il Soggetto Attuatore è obbligato a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5
Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura di gara e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. Il Soggetto Attuatore può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
 - c) la segnalazione del fatto alle competenti Autorità.

_____, li __ / __ / _____

Firma



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



CASTELLO ROERO
di MONTICELLO 1376

**Piano di prevenzione
della corruzione
(P.T.P.C.)
2023 - 2024**

ALLEGATO 4

**Procedura segnalazione
illeciti (whistleblowing)**

Procedura per la segnalazione di illeciti (whistleblowing)

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha introdotto l'art. 54 bis nel d.lgs. 165/2001, che disciplina nell'ordinamento italiano la misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

In particolare l'art. 54 bis, primo comma del d.lgs. 165/2001 dispone che: *“Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il soggetto che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.”*

Inoltre il secondo comma del citato art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 dispone: *“nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.”*

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 l'Autorità nazionale Anticorruzione ANAC ha adottato le “Linee guida in materia di tutela del soggetto che segnala illeciti” che forniscono indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni devono approntare per tutelare la riservatezza dell'identità dei soggetti, proponendo altresì un modello procedurale.

Con il presente documento il Soggetto Attuatore adotta la procedura e gli accorgimenti organizzativi e tecnici utili a garantire la tutela del soggetto che intende segnalare condotte illecite riguardanti situazioni di cui sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

1. SOGGETTI DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (in seguito Responsabile o RPCT) del Soggetto Attuatore è il soggetto destinatario delle segnalazioni. Ad esso possono pervenire da parte del “whistleblower” segnalazioni relative ad un illecito o una irregolarità all'interno delle procedure, commessi ai danni dell'interesse pubblico.

Il Responsabile potrà essere coadiuvato da un gruppo di supporto appositamente costituito, che verrà coinvolto a discrezione del medesimo, tenuto conto della tipologia della segnalazione.

2. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 chiunque può segnalare le condotte illecite di cui sia venuto conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Tra queste rientrano a titolo esemplificativo:

- i delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del Codice Penale, commessi contro il Soggetto Attuatore;

- illeciti civili o amministrativi;
- gravi violazioni al codice di comportamento;
- qualsiasi malfunzionamento in cui si riscontri un abuso di potere al fine di ottenere vantaggi privati.

La segnalazione deve essere circostanziata tramite l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza della segnalazione e riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenere tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, non verranno prese in considerazione.

3. PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE

La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata, visibile nel sistema dei flussi documentali aziendali solo al Responsabile e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato del segnalante.

All'atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile avrà cura di separare i dati identificativi del "whistleblower" dalla segnalazione, per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento, rendendo impossibile risalire all'identità del medesimo, se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato e, in generale, nei casi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario; in caso di dati cartacei si provvederà alla loro custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave presso l'ufficio del Responsabile.

4. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLE SEGNALAZIONI

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, all'atto di ricevimento della segnalazione, provvede ad avviare una prima sommaria istruttoria interna.

Se indispensabile, può richiedere chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, adottando le opportune cautele finalizzate a garantire la massima riservatezza. Sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica.

L'attività di gestione delle segnalazioni dovrà concludersi entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.

La trasmissione della segnalazione a soggetti interni al Soggetto Attuatore avviene previo oscuramento dei dati identificativi del segnalante e con la sola indicazione del contenuto. Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai

sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

5. FORME DI TUTELA DEL “WHISTLEBLOWER”

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva da tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base al P.N.A. devono essere effettuate.

In base all' art. 54 bis comma 4 del dlgs 165/2001, la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dell'accesso civico generalizzato cosiddetto FOIA (Freedom of Information Act), introdotto con decreto legislativo n. 97 del 2016.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

La tutela del segnalante non trova applicazione quando la segnalazione contenga informazioni false e nel caso sia stata resa con dolo o colpa grave, nonché nelle ipotesi di reato di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

6. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

Il soggetto che effettua una segnalazione di cui al presente provvedimento non può essere sanzionato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia.

Ogni forma di ritorsione o discriminazione deve essere contrastata e tempestivamente segnalata al RPCT.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RCPT che valuta la fondatezza e i possibili interventi per ripristinare la situazione o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e per perseguire, disciplinarmente, l'autore della discriminazione.

L'adozione di misure discriminatorie a seguito di whistleblowing può essere altresì segnalata direttamente, ai sensi dell'art. 54 bis comma 3 del d.lgs. 165/2001, al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o per il tramite dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio, se, a seconda della fattispecie, non siano individuabili illeciti disciplinari più gravi.